

REGOLAMENTO ELETTORALE

INDICE

INTRODUZIONE	1
REGOLAMENTO	2
ART. 1 - TERMINI GENERALI	2
ART. 2 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE	2
ART. 3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE	2
ART. 4 - CANDIDATURE.....	3
ART. 5 - TEMPISTICHE.....	3
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI.....	4
ART. 8 - SPOGLIO DELLE SCHEDE E NOMINE	5
ART. 9 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	6
ART. 10 - ALTRE DISPOSIZIONI	6

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento descrive le regole alle quali ogni Socio, Volontario o collaboratore dell'Associazione deve attenersi, andando ad integrare lo Statuto vigente in base allo specifico tema trattato.

Il presente regolamento viene aggiornato dal Consiglio Direttivo e successivamente deve essere ratificato in Assemblea dei Soci.

Versioni:

v.1.0 (2025-09)

v.1.1 (2026-05)

REGOLAMENTO

Art. 1 - TERMINI GENERALI

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione sono indette dal Presidente uscente o, in caso di impossibilità, dal Vicepresidente uscente, tramite deliberazione del Consiglio Direttivo uscente.
2. Per procedere a tali elezioni verrà convocata l'Assemblea dei Soci con funzione elettorale nella sede ritenuta più opportuna e può coincidere con la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria Annuale.
3. Le elezioni possono essere svolte anche in modalità telematica on-line, su decisione del Consiglio Direttivo tramite delibera, e devono avvenire con l'ausilio di appositi software che consentano la riconoscibilità dei soci, la segretezza e la sicurezza del voto.
4. Per le modalità di convocazione e i quorum di validità dell'Assemblea dei Soci con funzione elettorale vale quanto presente nello Statuto.
5. Sono elettori i Soci iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa.
6. Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente avviene, se necessario, anche la nomina del Revisore Legale dei Conti o dell'Organo di Controllo da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto indicato a Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 2 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è istituita presso la Sede dell'Associazione. Essa è composta da n°3 (tre) membri, uno dei quali con funzioni di Presidente.
2. I componenti della Commissione Elettorale vengono nominati tra i Soci iscritti.
3. I Soci che intendono presentare la propria candidatura a membro della Commissione Elettorale debbono far pervenire apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo uscente.
4. La scelta si effettua per sorteggio alla presenza di n°3 (tre) membri del Consiglio Direttivo uscente su incarico del Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vicepresidente.
5. I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente; possono tuttavia candidarsi ad altri organi sociali.
6. La Commissione Elettorale esaurisce i suoi compiti alla conclusione delle elezioni.

Art. 3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale deve:
 - Scegliere il proprio Presidente.
 - Compilare l'elenco degli elettori, comprendendo in esso tutti i Soci risultanti iscritti a norma dell'Art. 1 del presente regolamento.
 - Verificare le candidature pervenute.
 - Comunicare per iscritto ad ogni candidato in modo tempestivo l'accettazione della candidatura o, in caso contrario, i motivi per i quali non è stata accettata. In quest'ultimo

caso è concesso un periodo di tempo di 5 giorni per il ricorso e la rettifica di eventuali errori nella candidatura.

- Provvedere alla preparazione di quanto necessario per lo svolgimento delle elezioni (elenchi, schede, urna elettorale, etc.). In caso di elezioni in modalità telematica, verificare il corretto funzionamento della piattaforma di voto.
- Predisporre la scheda tipo di votazione, sulla quale devono essere esposte tutte le candidature regolari in ordine alfabetico, separate tra le candidature a Presidente e le candidature a Consigliere.
- Seguire lo svolgimento delle operazioni di voto nel seggio elettorale; il seggio elettorale è presieduto da Presidente della Commissione, il quale sceglie tra i membri di questa il segretario, mentre l'altro membro assume le funzioni di scrutatore.
- In caso di elezioni in modalità telematica, seguire lo svolgimento delle elezioni e sollecitare i votanti che non hanno ancora espresso il proprio voto.
- Procedere allo spoglio elettorale e a proclamare i risultati tramite apposito verbale.

Art. 4 - CANDIDATURE

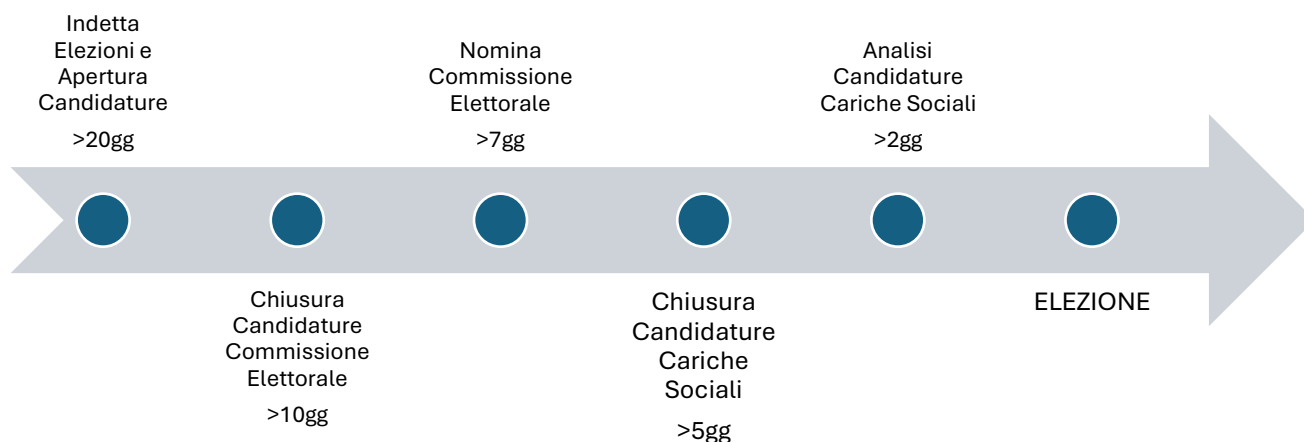
1. Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche che sono iscritte a Libro Soci, in regola con il versamento della quota associativa e di età non inferiore ai 18 anni compiuti.
2. In ogni candidatura presentata devono essere indicati i dati del candidato (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale), oltre ad allegare copia della carta d'identità.
3. Ogni candidato deve inoltre espressamente indicare se intende candidarsi per la carica di Presidente o per la carica di Consigliere.
4. Al fine di mantenere un'equa rappresentanza delle varie compagini dell'associazione (bande, scuola e orchestra), si deve cercare di avere sufficienti candidature da ogni gruppo rispettando la seguente composizione (ipotesi di 8 membri del Consiglio, più il Presidente):
 - 3 membri dalla Scuola di Musica Tassis
 - 2 membri dal Corpo Musicale di Sforzatica
 - 2 membri dal Corpo Musicale San Lorenzo Martire di Mariano
 - 1 membro dall'Orchestra Città di Dalmine

In caso di numero diverso di Consiglieri deciso dall'Assemblea (lo Statuto prevede un numero variabile), si deve sempre cercare di garantire una equa rappresentatività di ogni compagine.

Art. 5 - TEMPISTICHE

1. Il Consiglio Direttivo uscente definisce le tempistiche in sede di convocazione delle elezioni.
2. Il termine entro il quale le elezioni devono essere indette è fissato in almeno 30 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo (che si calcola a partire dalla data di nomina dello stesso). Salvo la prima elezione e casi particolari, è raccomandabile effettuare le elezioni entro il 30 giugno.
3. Dal momento in cui vengono convocate le elezioni dal Consiglio Direttivo fino alla data delle elezioni devono trascorrere un minimo di 20 giorni.

4. Nel momento in cui avviene la convocazione, si aprono contestualmente le candidature alle cariche sociali e alla Commissione Elettorale.
5. Le candidature alla Commissione Elettorale si chiudono entro 10 giorni dalla data prevista per le elezioni.
6. La nomina della Commissione Elettorale avviene entro 7 giorni dalla data prevista per le elezioni, nelle modalità indicate nell'Art.2.
7. Le candidature alle cariche sociali si chiudono entro 5 giorni dalla data prevista per le elezioni.
8. La Commissione Elettorale deve riunirsi entro 3 giorni dalla data di chiusura delle candidature alle cariche sociali per verificare la validità delle candidature e le liste e scegliere il proprio Presidente, e viene data poi contestuale conferma e pubblicazione dei candidati.
9. In caso di svolgimento delle elezioni in modalità telematica, il seggio elettorale può aprire fino ad un massimo di 3 giorni prima della data delle elezioni e deve chiudersi entro le ore 23:59 del giorno fissato per le elezioni.



Art. 7 - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Il seggio elettorale viene istituito nella sede presso cui è stata convocata l'Assemblea.
2. Gli aventi diritto di voto, in proprio o per delega nelle modalità indicate dallo Statuto, per esprimere il voto devono presentarsi nel luogo in cui è convocata l'Assemblea elettorale.
3. Prima dell'apertura del seggio elettorale, l'Assemblea prende visione di tutti i candidati. Inoltre, nelle modalità e nei termini indicati a Statuto, stabilisce tramite votazione palese il numero dei membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Direttivo uscente.
4. Per esercitare il diritto di voto, gli elettori debbono consegnare al Presidente del Seggio un documento di riconoscimento. Dopo aver identificato il votante e provveduto ad ammetterlo al voto, previo riscontro sull'elenco degli aventi diritto, il Presidente di Seggio, a conferma, appone la propria firma sul registro dei votanti, a fianco del nome dell'elettore.

5. Il Presidente del Seggio consegna successivamente all'elettore la scheda elettorale che contiene le liste dei candidati. Non sono ammesse votazioni per acclamazione.
6. Il voto è personale, libero e segreto; il voto è espresso indicando le preferenze tra i nomi dei candidati, da zero ad un massimo pari al numero di seggi disponibili, tracciando un segno di croce nell'apposita casella a fianco dei nominativi dei candidati.
7. La scheda è nulla in caso vengano rilevati dagli scrutatori segni che non siano le croci sui nomi dei candidati.
8. Ciascun elettore ha diritto di votare, oltre che per il Consiglio Direttivo e per il Presidente, anche per i candidati alla carica di Revisore Legale dei Conti o Organo di Controllo, se attivati nelle modalità previste da Statuto, tracciando un segno di croce nell'apposita casella a fianco dei nominativi dei candidati.
9. All'elettore che dichiara di aver commesso un errore nell'espressione del voto, prima dell'immissione della scheda nell'urna, viene consegnata un'ulteriore scheda, previa distruzione di quella già fornita e verbalizzazione della circostanza.
10. In caso di voto telematico on-line, il seggio elettorale può rimanere aperto più giorni; tutte le procedure di riconoscimento dei votanti e il processo di voto avvengono in maniera informatizzata ma con gli stessi criteri e regole della modalità in presenza.

Art. 8 - SPOGLIO DELLE SCHEDE E NOMINE

1. Al termine della votazione, la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede.
2. Vengono conteggiati tutti i voti validi per ogni singolo candidato.
3. La carica di Presidente viene assegnata al candidato Presidente che ha ottenuto più voti. A parità di voti validi, è proclamato eletto il candidato Presidente più anziano.
4. I restanti seggi disponibili in Consiglio vengono assegnati ai candidati consiglieri che hanno ottenuto più voti. A parità di voti validi, sono proclamati eletti i candidati più anziani.
5. Sono proclamati eletti Revisore Legale dei Conti o Organo di Controllo i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il candidato più anziano di età.
6. Il calcolo dei risultati elettorali, in caso di votazione telematica, avviene con l'ausilio del sistema informatico di voto, seguendo gli stessi criteri indicati precedentemente.
7. I primi candidati non eletti in ordine di preferenze saranno nominati in automatico in futuro come sostituti di altri consiglieri durante il mandato nell'eventualità di dimissioni o espulsioni degli stessi. In caso di esaurimento della lista dei non eletti, si procederà come da Statuto e normativa vigente ad indire nuove elezioni per nominare i seggi vacanti. In questo ultimo caso, la procedura di elezione è semplificata: la Commissione Elettorale può essere nominata direttamente dal Consiglio Direttivo e con la presenza di membri interni allo stesso.
8. Nel caso di dimissioni o decadenza del solo Presidente, non subentreranno i non eletti, ma si procederà a nuova elezione del solo Presidente. In questo caso, possono candidarsi a Presidente tutti i soci inclusi gli attuali membri del Consiglio Direttivo, e in caso di nomina a Presidente di uno di essi, subentrerà il primo dei non eletti per coprire il seggio vacante di consigliere.
9. Il Consiglio Direttivo potrà anche richiedere la collaborazione esterna e coinvolgere alcuni candidati non eletti in caso di necessità durante il proprio mandato.

Art. 9 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. La Commissione Elettorale, a scrutinio ultimato, deve trasmettere un circostanziato verbale sullo svolgimento e sui risultati delle elezioni, con la lista nominativa del Presidente e Consiglieri eletti; il Presidente uscente, seduta stante o entro massimo un giorno, provvede verbalmente ed in seguito per iscritto a rendere noto l'elenco completo degli eletti a tutti gli associati.
2. Dal verbale della Commissione Elettorale deve risultare:
 - La composizione della commissione elettorale;
 - Il numero degli aventi diritto di voto e, tra questi, coloro che hanno votato;
 - Il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato;
 - Il numero di schede bianche o nulle;
 - I candidati risultati eletti alle cariche sociali.

Art. 10 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Nella ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci nelle modalità indicate dallo Statuto.